

Comune di Settimo Torinese (Torino)

**Accordo di Programma per l'inserimento di alunni disabili in percorsi scolastici e formativi.
Approvazione.**

PREMESSO CHE:

- la Regione, in sintonia con l'intesa del 20/03/2008 tra Governo, Regioni, Province autonome, Province, Comuni, Comunità Montane, in merito alle modalità ed ai criteri per l'accoglienza e la presa in carico dell'alunno con disabilità, individua quali strumenti di programmazione per l'integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali gli accordi di programma al fine di addivenire ad un miglior utilizzo delle risorse;
- la Provincia promuove la stipula degli accordi sul territorio secondo quanto stabilito dalla L.R. 28/2007 art. 5, della legge 104/92 ed in accordo con quanto previsto dalla L. R. 1/2004 e che ogni accordo individua le risorse umane ed economiche da impegnare specificando l'ambito di applicazione in un'ottica di continuità dell'intero percorso educativo e formativo dell'alunno;
- gli accordi territoriali sono finalizzati al coordinamento dei servizi scolastici con quelli territoriali ed extrascolastici per favorire l'effettiva realizzazione dei progetti individuali;
- l'accordo di programma è il luogo all'interno del quale concordare le politiche di integrazione all'interno dello specifico ambito territoriale e deve tenere conto della partecipazione dei cittadini nell'ottica di accogliere e accompagnare l'alunno con disabilità o con esigenze educative speciali e la sua famiglia, che salvo casi eccezionali di pertinenza del Tribunale dei Minorenni è titolare di ogni decisione e va quindi sentita, coinvolta e sostenuta durante tutto il percorso, con una presa in carico condivisa ed integrata, trasparente rispetto alle informazioni e opportunità presenti, consapevole rispetto al percorso offerto;
- la finalità del presente accordo è quella di garantire, agli alunni in situazione di disabilità o con esigenze educative speciali, servizi e interventi quanto più possibile adeguati alle potenzialità di crescita ed alle esigenze specifiche di ciascun soggetto e che l'accordo si configura in termini di integrazione al Piano di Zona ex legge 1/2004 vigente, nel rispetto di quanto definito nel Piano Triennale della Regione Piemonte e nel Piano Provinciale;
- risulta evidente e irrinunciabile oltre ad una dimensione di coordinamento una di costante verifica delle azioni, che garantisca alla persona disabile, non una sommatoria di servizi, ma un intervento integrato, tempestivo, continuo, flessibile e rapportato al bisogno, sotto forma di progetto individuale. Tale progetto deve essere formulato per ogni alunno con disabilità o con esigenze educative speciali, da parte di tutte le strutture preposte al servizio del singolo, in quanto parte sostanziale della collettività, onde riconoscere a ognuno la possibilità di esprimere le proprie potenzialità di apporto alla società, prescindendo dalle sue possibilità psicofisiche individuali;

Considerato che i lavori del Gruppo Interistituzionale, appositamente costituito con i rappresentanti degli Enti coinvolti e coordinato dal Comune di Settimo Torinese, si sono svolti con regolarità nel corso dell'anno 2011 producendo un testo condiviso e aggiornato che consente di operare nel rispetto della normativa e delle esigenze dei beneficiari del presente accordo;

Ritenuto opportuno approvare la bozza di accordo allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto lo Statuto del Comune di Settimo Torinese;

Visto l'articolo 48 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali;

Si propone affinché la Giunta Comunale

Deliberi

1) Di approvare l'allegata bozza di Accordo di Programma per l'inserimento dei minori disabili in percorsi scolastici e formativi, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

Allegato

ACCORDO DI PROGRAMMA
PER L'INSERIMENTO DEI MINORI DISABILI
IN PERCORSI SCOLASTICI E FORMATIVI

31 Gennaio 2012

PREMESSO

che la Regione, in sintonia con l'intesa del 20/03/2008 tra Governo, Regioni, Province autonome, Province, Comuni, Comunità Montane, in merito alle modalità ed ai criteri per l'accoglienza e la presa in carico dell'alunno con disabilità, individua quali strumenti di programmazione per l'integrazione scolastica degli alunni disabili o con esigenze educative speciali gli accordi di programma al fine di addivenire ad un miglior utilizzo delle risorse;

che la Provincia promuove la stipula degli accordi sul territorio secondo quanto stabilito dalla L.R. 28/2007 art. 5, della legge 104/92 ed in accordo con quanto previsto dalla L. R. 1/2004 e che ogni accordo individua le risorse umane ed economiche da impegnare specificando l'ambito di applicazione in un'ottica di continuità dell'intero percorso educativo e formativo dell'alunno;

che gli accordi territoriali sono finalizzati al coordinamento dei servizi scolastici con quelli territoriali ed extrascolastici per favorire l'effettiva realizzazione dei progetti individuali;

che l'accordo di programma è il luogo all'interno del quale concordare le politiche di integrazione all'interno dello specifico ambito territoriale e deve tenere conto della partecipazione dei cittadini nell'ottica di accogliere e accompagnare l'alunno con disabilità o con esigenze educative speciali e la sua famiglia, che salvo casi eccezionali di pertinenza del Tribunale dei Minorenni è titolare di ogni decisione e va quindi sentita, coinvolta e sostenuta durante tutto il percorso, con una presa in carico condivisa ed integrata, trasparente rispetto alle informazioni e opportunità presenti, consapevole rispetto al percorso offerto;

che la finalità del presente accordo, frutto del lavoro del Gruppo di lavoro inter-istituzionale appositamente costituito con i rappresentanti degli Enti coinvolti, è quella di garantire, agli alunni in situazione di disabilità o con esigenze educative speciali, servizi e interventi quanto più possibile adeguati alle potenzialità di crescita ed alle esigenze specifiche di ciascun soggetto e che l'accordo si configura in termini di integrazione al Piano di Zona ex legge 1/2004 vigente, nel rispetto di quanto definito nel Piano Triennale della Regione Piemonte e nel Piano Provinciale;

che risulta evidente e irrinunciabile oltre ad una dimensione di coordinamento una di costante verifica delle azioni, che garantisca alla persona disabile, non una sommatoria di servizi, ma un intervento integrato, tempestivo, continuo, flessibile e rapportato al bisogno, sotto forma di progetto individuale. Tale progetto deve essere formulato per ogni alunno con disabilità o con esigenze educative speciali, da parte di tutte le strutture preposte al servizio del singolo, in quanto parte sostanziale della collettività, onde riconoscere a ognuno la possibilità di esprimere le proprie potenzialità di apporto alla società, prescindendo dalle sue possibilità psicofisiche individuali.

tutti gli Enti, unitamente e nel rispetto degli obblighi normativi, si impegnano a:

a) garantire il pieno rispetto delle dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità e promuovere la sua piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società;

- b) prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti e le forme di emarginazione che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile, la partecipazione alla vita della collettività;
- c) assicurare la promozione della piena formazione della personalità e l'attuazione del diritto allo studio;
- d) promuovere la continuità di sviluppo durante tutto l'itinerario formativo e della frequenza scolastica a partire dall'asilo nido, e attivare interventi per un corretto orientamento scolastico e/o professionale all'interno di un progetto di vita;
- e) favorire la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi;
- f) definire le modalità di collegamento fra i progetti educativo, riabilitativo e di socializzazione stilati sulla base dei documenti vigenti previsti per la certificazione legge 104/92.
- g) organizzare, nell'ambito delle competenze di ciascun Ente firmatario, momenti di formazione ed aggiornamento per tutti i soggetti coinvolti nel processo d'inserimento e d'integrazione;
- h) attivare forme di collaborazione fra enti atte a garantire interventi precoci in forma preventiva;
- i) promuovere iniziative congiunte di verifica su quanto sancito dall'accordo.

TRA:

- j) I Comuni di Leini' San Benigno, Settimo T.se e Volpiano;
- k) La Provincia di Torino;
- l) L'Azienda Sanitaria Locale TO 4;
- m) Il Consorzio Intercomunale per i Servizi alla Persona (C.I.S.S.P.)
- n) tra i Comuni di Leini' San Benigno, Settimo T.se e Volpiano;
- o) Le scuole di ogni ordine e grado dei Comuni di
- p) Leini', San Benigno, Settimo T.se e Volpiano;
- q) Il C.N.O.S. F.A.P. di San Benigno Canavese;
- r) Il C.S.F. EN.A.I.P. di Settimo T.se;

L'UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE di Torino

si conviene e si stipula quanto segue, integrando le succitate premesse:

ARTICOLO 1 – FINALITA'

- a) Attivare interventi destinati a realizzare l'inserimento, favorire l'apprendimento degli alunni portatori di disabilità nelle classi comuni del territorio di appartenenza "al fine di agevolare l'attuazione al diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni" (TU 297/94 artt. 1,2,3), e avviare precocemente il recupero, la socializzazione, l'integrazione e l'apprendimento (art 12 e 13 L. 104/92).
- b) Definire modalità di collaborazione, condivise dalle parti contraenti, al fine di garantire e facilitare la socializzazione, l'integrazione, il recupero e l'apprendimento dei soggetti in situazione di disabilità con un intervento il più precoce possibile.
- c) Favorire strategie che consentano l'utilizzo ottimale delle strutture, dei tempi e degli operatori, nonché delle opportunità preventive, riabilitative, educative e socializzanti che l'istituzione scolastica ed il territorio possono offrire e garantire servizi ed interventi adeguati alle potenzialità di crescita ed alle esigenze specifiche di ciascun soggetto in situazione di disabilità.
- d) determinare priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici per le situazioni riconosciute come gravi (ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92)
- e) promuovere una modalità di lavoro interdisciplinare che ponga al centro la persona in situazione di disabilità e la famiglia e che utilizzi come strumento prioritario il lavoro d'équipe e il Piano

Educativo Individualizzato, per qualunque inserimento ed intervento a fini d'integrazione (Asilo nido, Scuola dell'infanzia primaria e Scuola secondaria di 1° e di 2° grado).

f) riferire l'accordo all'intero percorso educativo-scolastico, a partire dall'Asilo Nido fino al completamento dell'istruzione e formazione, proiettandolo nel progetto di vita e di integrazione socio-lavorativa della persona in situazione di disabilità, attivando interventi nel passaggio da un ordine di scuola all'altro ferma restando la centralità della famiglia nelle decisioni che la riguardano, famiglia che va informata, coinvolta e sostenuta durante tutto il percorso;

g) Attivare azioni volte a favorire un corretto orientamento scolastico e/o professionale, funzionale alle abilità residue attitudinali del soggetto, ottimizzando le risorse disponibili

h) attuare interventi all'interno delle Istituzioni educative e formative e sul territorio, da parte dei contraenti, atti a garantire la prevenzione.

i) Individuare le competenze e le attribuzioni – in materia – delle Amministrazioni e degli Enti firmatari, che periodicamente ne verificheranno lo stato di attuazione, al fine di migliorare progressivamente procedure, metodologie ed organizzazione complessiva, in accordo con la normativa, ed in modo da assicurare la piena realizzazione delle disposizioni vigenti;

j) Adeguarsi alle normative vigenti ed alle nuove normative (leggi nazionali, leggi regionali, circolari, delibere, intese, ecc.) prevedendo tempi e modalità specifiche sulla base di quanto previsto dall'articolato provvedendo ad effettuare le necessarie integrazioni agli articoli del presente accordo;

k) Organizzare nell'ambito delle competenze di ciascun ente firmatario momenti di formazione ed aggiornamento per tutti i soggetti coinvolti nel processo di inserimento e di integrazione;

l) Tendere al un mantenimento di un modello omogeneo dei servizi attivati in base al presente accordo sull'intero ambito territoriale interessato ed al miglioramento dell'efficacia degli interventi;

m) Promuovere una modalità di lavoro interdisciplinare basata sul progetto individualizzato, strumento per rendere possibile la piena inclusione scolastica e sociale, formulato per ogni alunno con disabilità o con esigenze educative speciali, da tutti i soggetti che sono a vario titolo direttamente coinvolti (sanità, ente locale/consorzio, scuola e famiglia), redatto a partire dal profilo individuale di funzionamento redatto a sua volta secondo il modello bio/psico/sociale I.C.F. (Questa modalità, individuata dalla DGR 34 del 1/02/2010 sarà attivata progressivamente, partendo dalle nuove certificazioni per l'anno scolastico 2013-14)

ARTICOLO 2 – BENEFICIARI

Vengono individuate, quali soggetti aventi diritto alle prestazioni previste nel presente accordo:

2.1 LA PERSONA IN SITUAZIONE DI DISABILITA' inserita in contesti scolastico – educativi (Asilo nido, Scuola dell'infanzia, elementare, media inferiore, media superiore) e formativi. E' riconosciuto come tale chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazioni di gravità.

Per quanto attiene alla determinazione della condizione di gravità sono competenti le commissioni ex legge 104/92 ed ex lege 118/71, così come previsto dalla normativa vigente;

2.2 LA PERSONA CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI inserita in contesti scolastici – educativi (Asilo nido, Scuola dell'infanzia primaria e secondaria di 1° e 2° grado) e formativi che presenta difficoltà nel proprio percorso educativo, apprenditivo.

2.3 LA FAMIGLIA O GLI ESERCENTI LA TUTELA che:

- è titolare di ogni decisione e, pertanto, oltre a dare inizio all'iter procedurale di accesso agli interventi di cui al presente Accordo, viene sentita, coinvolta e, se necessario, sostenuta durante tutto il percorso ed è sono titolare primaria del "Progetto di vita"
- provvede alla segnalazione del minore, sollecitata anche dal Pediatra/medico di base oppure dalla scuola e dai centri di formazione professionale;
- collabora con i docenti e gli operatori alla definizione del progetto riguardante il proprio figlio; il suo ruolo è essenziale in quanto configura un percorso ed una crescita comune tra genitori, alunno, insegnanti ed operatori, rispetto alla situazione iniziale ed alla sua evoluzione;
- costituisce una risorsa per l'intera comunità educativa cittadina, partecipano alla progettazione degli interventi e cooperano con tutti gli operatori, i quali sono tenuti a garantire ascolto, accoglienza ed informazione;
- viene sostenuta attraverso l'attivazione di incontri sistematici promossi dagli enti firmatari dell'accordo, nell'ambito delle proprie competenze, anche attraverso il coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato.

ARTICOLO 3 – STRUMENTI ATTUATIVI

3.1 - GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE

Si individua come strumento tecnico privilegiato per l'attuazione del presente accordo ed è formato da:

- 2 Dirigenti Scolastici di Scuola primaria di cui uno di Settimo T.se;
- 2 Dirigenti Scolastici di Scuola secondaria di 1° grado di cui uno di Settimo Torinese;
- 1 Dirigente Scolastico di Scuola secondaria di 2° grado;
- 1 rappresentante delle Agenzie Formative del Territorio;
- Un rappresentante della Provincia di Torino;
- I rappresentanti dei relativi Comuni (di cui 2 del Comune di Settimo Torinese);
- 1 rappresentante del Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali alla Persona;
- 2 rappresentanti dei servizi dell'A.S.L. TO 4
- Il Dirigente della Scuola Polo.

Potrà essere prevista la presenza di ulteriori rappresentanti in base alle esigenze specifiche;

Il gruppo sarà coordinato da un funzionario del Comune di Settimo Torinese, in qualità di comune capofila, che curerà anche le funzioni di segreteria.

Si riunisce due volte l'anno (ottobre e maggio) è rappresentativo e lavora con flessibilità sui seguenti compiti:

- raccordo tra i vari Enti e organismi coinvolti nell'attuazione dell'Accordo;
- compilazione dello scadenziario nella prima seduta dell'anno scolastico;
- coordinamento al fine di programmare i servizi scolastici sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi per il raggiungimento delle finalità del presente accordo;
- elaborazione dei parametri per l'effettuazione delle verifiche annuali rispetto all'attuazione dell'accordo, alla qualità e quantità degli interventi, allo stato delle risorse alle caratteristiche e dimensioni della domanda;
- eventuale rielaborazione della modulistica;
- rielaborazione dell'Accordo (alle scadenze previste) in base alle proposte di modifica emerse.

3.2 - GRUPPO ORGANIZZATIVO DI ISTITUTO/CIRCOLO

(L. 104/92 art. 15 comma 2)

Si individua come strumento interno all'istituto, definisce le priorità, e coordina gli interventi da realizzare nell'anno coordinandoli in itinere ed effettuando le relative verifiche.

Il gruppo è formato da una rappresentanza di:

- docenti curricolari;
- docenti di sostegno specializzati e non;
- operatori dei Servizi Territoriali che interagiscono a vario titolo sull'integrazione (convocati in caso di necessità);
- genitori;
- studenti (limitatamente alle scuole superiori di 2° grado).

Si riunisce periodicamente e si occupa di:

- organizzazione, realizzazione e verifica del piano dell'offerta formativa della singola istituzione;
- individuazione dei bisogni da presentare al gruppo di coordinamento centrale;
- attivazione dei gruppi tecnici di cui al D.P.R. 24.02.94.

3.3 - *GRUPPO "TECNICO"* per ogni soggetto in situazione di handicap (legge 104/92 art. 12 comma 5 e 6)

Ogni gruppo è costituito da:

- insegnanti di classe o consiglio di classe;
- insegnanti di sostegno;
- personale ausiliario (quando coinvolto);
- operatori dell'Ente Locale e/o del C.I.S.S.P;
- il referente e/o un operatore dell'Unità Multidisciplinare, se necessario e se concordato precedentemente, istituita dall'A.S.L. TO 4 ai sensi della Circolare Regionale n. 11/SAP del 10.04.1995, che ha in carico la situazione;
- genitori dell'alunno.

E' convocato dal Dirigente Scolastico, si riunisce periodicamente (di norma una volta l'anno) in base alle necessità. Si occupa di:

- redigere il profilo dinamico/funzionale sulla base dei dati riportati nella diagnosi funzionale, che progressivamente sarà sostituito dal Profilo descrittivo di funzionamento della persona e Progetto multidisciplinare.
- redigere il P.E.I. e il P.F.I. (scuola o agenzia formativa di frequenza dell'alunno) firmato da tutti coloro che concorrono alla stesura;
- individuare le modalità per l'effettuazione delle verifiche periodiche;
- precisare le esigenze sul piano didattico-educativo e indicare le eventuali specifiche necessità relative a:
 - trasporto,
 - superamento delle barriere architettoniche,
 - assistenza,
 - arredi ed ausili,
 - eventuali altri interventi specifici.

In caso di coinvolgimento dell'Ente Locale deve essere prevista la partecipazione di un rappresentante dell'ente interessato

ARTICOLO 4 – COMPETENZE DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI COINVOLTI

Le Amministrazioni firmatarie, nel quadro di quanto disposto dalla L. R. 1/2004, dalla L. R. 28/2007, dalle indicazioni contenute nel successivo Piano Triennale di interventi in materia di

istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2009/2011, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 233-55520 del 23/12/2008 e nei piani seguenti, nel rispetto della normativa vigente e delle rispettive disponibilità di bilancio, consapevoli dell'esigenza di garantire il diritto allo studio degli allievi disabili, si impegnano ad esaminare ed a soddisfare le richieste di interventi di propria competenza istituzionale, dando priorità agli alunni in situazione di gravità.

Promuovono, attraverso gli organismi attuativi, il progetto di intervento per ciascuna situazione, previo accordi di gestione delle risorse comuni, secondo criteri di progettualità, sussidiarietà e priorità condivisi e ricompresi nel Piano di Zona Locale

Promuovono, inoltre, iniziative atte a sensibilizzare l'opinione pubblica e a stimolare la crescita di una cultura aperta alla diversità.

4.1. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI TORINO

L'ufficio Scolastico Regionale, con il tramite dell'Ufficio Scolastico Territoriale, predispone tutti gli interventi necessari per assicurare e favorire l'integrazione degli alunni con disabilità fin dalla Scuola dell'Infanzia e in particolare:

- a) L'assegnazione di insegnanti specializzati, nei limiti della disponibilità, e non specializzati, per le attività di sostegno, nella misura consentita dalle norme che regolano la gestione dell'organico per ciascun grado di istruzione;
- b) L'attivazione degli strumenti che consentano al Dirigente Scolastico la limitazione del numero di alunni per sezione o classe, secondo le norme vigenti;
- c) L'erogazione di fondi, compatibilmente con le disponibilità annuali degli appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, per la realizzazione di iniziative di sperimentazione;
- d) L'erogazione di fondi, compatibilmente con le disponibilità annuali degli appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, per l'acquisto di attrezzature e sussidi didattici;
- e) Il funzionamento del Gruppo Provinciale Interno (D.M.122/94, art.17),
- f) Il funzionamento del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale GLIP (L.N. 104/92, art.15, comma I)

4.2. ISTITUZIONI SCOLASTICHE

4.2.1 L'ufficio Scolastico Regionale, le scuole autonome si impegnano ad inserire l'alunno disabile durante l'orario delle lezioni, ad assicurare l'integrazione degli alunni in situazione di disabilità fin dalla Scuola dell'infanzia mediante il coordinamento degli interventi, nell'ottica individuata dall'art. 21 della legge 59/97 e dei relativi regolamenti attuativi

Nello specifico l'ufficio Scolastico Regionale con il tramite dell'Ufficio Scolastico Territoriale predispone tutti gli interventi necessari per assicurare e favorire l'integrazione degli alunni diversamente abili fin dalla Scuola dell'Infanzia e in particolare:

- g) L'assegnazione di insegnanti specializzati, nei limiti della disponibilità, e non specializzati, per le attività di sostegno, nella misura consentita dalle norme che regolano la gestione dell'organico per ciascun grado di istruzione, fatto salvo quanto previsto dalla DGR 34-13176 del 01/02/2010;
- h) L'attivazione degli strumenti che consentano al Dirigente Scolastico la limitazione del numero di alunni per sezione o classe, secondo le norme vigenti;
- i) L'erogazione di fondi, compatibilmente con le disponibilità annuali degli appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, per la realizzazione di iniziative di sperimentazione;

- j) L'erogazione di fondi, compatibilmente con le disponibilità annuali degli appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione, per l'acquisto di attrezzature e sussidi didattici;
- k) Il funzionamento del Gruppo Provinciale Interno (D.M. 122/94, art. 17),
- l) Il funzionamento del Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale GLIP (L. n. 104/92, art. 15, comma I)

4.2.2 Ogni istituto scolastico, per il tramite del Dirigente Scolastico e degli Organi Collegiali, nell'ambito delle relative competenze, si impegna a:

- a) nominare i propri rappresentanti al *Gruppo di Lavoro Interistituzionale*, del presente accordo, detti rappresentanti a loro volta svolgeranno azioni di raccordo con le scuole rappresentate in funzione degli impegni da assumersi e degli incontri del gruppo stesso;
- b) inserire nel *Piano dell'Offerta Formativa* il progetto di inserimento degli allievi in situazione di handicap comprendente le strategie didattiche (flessibilità, classi aperte, laboratori, ecc.) e organizzative adottate per utilizzare in modo efficace le risorse della scuola (personale, attrezzature, locali, ecc.) al fine di consentire lo sviluppo delle potenzialità del soggetto e, contemporaneamente, far sì che l'integrazione di un compagno disabile diventi occasione di crescita per l'intera classe;
- c) assegnare gli *insegnanti di sostegno* alle singole classi, sentite le proposte del gruppo organizzativo di istituto/circolo;
- d) assicurare l'*assistenza di base*, finalizzata a garantire l'autonomia personale e la regolare frequenza, utilizzando i collaboratori scolastici secondo le indicazioni del CCNL 29/07/2003 e successive integrazioni, fermo restando il rispetto degli esiti della contrattazione decentrata di istituto di cui all'art. 6 del citato CCNL ed in coerenza con quanto stabilito nella Tabella A, area A – profili di area del personale ATA;
- e) curare e coordinare l'*attivazione dei gruppi tecnici*, uno per ogni alunno in situazione di disabilità (L. 104/92, art. 12, comma 5), composti da operatori dei servizi e insegnanti, con la collaborazione dei genitori, per l'elaborazione del Piano Educativo Individualizzato;
- f) valutare, in base alla propria organizzazione, le necessità dell'*integrazione*, coinvolgendo le famiglie e le altre componenti istituzionali nel progetto educativo-formativo del singolo alunno, individuando strategie ed interventi idonei a garantire il diritto allo studio e la partecipazione alle attività della classe;
- g) promuovere la piena *corresponsabilità educativa* dei docenti curricolari e di sostegno coinvolti nell'integrazione dei singoli alunni;
- h) promuovere e favorire iniziative di *aggiornamento* in stretto collegamento con il POF ed in accordo con le attività promosse a livello Nazionale e Locale;
- i) elaborare e verificare con il Referente del caso il *Profilo Dinamico Funzionale* che progressivamente sarà sostituito dal Profilo descrittivo di Funzionamento e Progetto multidisciplinare DGR 34/2010;
- j) elaborare e verificare per tutti gli alunni disabili o con esigenze educative speciali il *Piano Educativo Individualizzato* (secondo lo schema fornito dall' Ufficio Scolastico Provinciale con la circolare annuale relativa all'organico) con tutti i soggetti che sono a vario titolo direttamente coinvolti (sanità, enti locali/consorzio, scuola, famiglia);
- k) *coinvolgere la famiglia* nell'elaborazione della documentazione di cui ai due punti precedenti, sensibilizzandola, quando necessario, alla presa di coscienza dei problemi e alla ricerca di strutture e servizi territoriali idonei;
- l) trasmettere all'*Ufficio Scolastico Territoriale* la documentazione entro i tempi stabiliti dalla Circolare annuale relativa all'organico;
- m) garantire il processo di *continuità didattica ed educativa* tra i diversi ordini e gradi di scuola, soprattutto nell'ambito operativo dei Gruppi organizzativi di Circolo o di Istituto, segnalando, con il

consenso della famiglia, all'Istituto destinatario dell' iscrizione, le situazioni relative ad alunni in situazione di disabilità. I due ordini di scuola cureranno e metteranno in atto la documentazione richiesta, utile a fornire ogni elemento per la conoscenza degli alunni disabili di cui è previsto il passaggio. Attivando forme di collaborazione condivise;

n) concordare con il Comune, i Servizi Sociali e l'ASL competenti, sulla base delle risultanze del PEI, gli interventi di idoneo *personale specializzato*;

o) riferirsi alla *Scuola Polo* del proprio territorio per la valutazione degli acquisti di particolari ausili e dei progetti di formazione ed aggiornamento sulle tematiche relative all'integrazione scolastica;

p) costruire, per quanto di competenza, il percorso di orientamento, tenendo conto del "*Progetto di vita*" che dovrebbe essere elaborato in stretta collaborazione con la famiglia dell'alunno e con i servizi e continuamente modificato, seguendone la crescita;

q) attivarsi per la promozione e/o la collaborazione alla redazione di progetti di Servizio Civile Volontario Nazionale.

r) Collaborare per promuovere la conoscenza della classificazione bio-psico-sociale ICF, avvalendosi anche di formatori esperti in materia, in collaborazione con i servizi sanitari e sociali.

Per gli altri impegni assolti congiuntamente ad altri Enti si fa riferimento all'art. 6.

4.3. AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. TO 4

L' ASL TO 4, nell'ambito delle proprie competenze, si impegna a:

a) effettuare *interventi di prevenzione*, di diagnosi precoce, di cura e di riabilitazione nonché di consulenza tecnica su casi specifici;

b) attivare le *Unità Multidisciplinari* secondo quanto previsto dal D.P.R. 24/2/94, dalla circolare applicativa regionale 11/SAP del 10/4/95 e dalle normative vigenti;

c) attribuire *priorità all'intervento* per le situazioni di disabilità all'interno dei servizi. Secondo quanto previsto dalla L. 104/92, dal DPR 24/94, dalla Circolare applicativa regionale n- 11 SAP del 10/4/95, l'ASL si impegna a favorire la priorità d'accesso ai servizi da essa erogati agli utenti con disabilità;

d) certificare l'accertamento dello stato di disabilità e la sua eventuale gravità, tramite la Commissione prevista ai sensi dell'art 4 della L 104/92 e attivare progressivamente le procedure previste dalle DGR 34-13176 del 1/02/2010 e 26-13680 del 26/03/2010 e successive modificazioni e integrazioni;

e) garantire il funzionamento della UMVD per la valutazione dei progetti rivolti ai soggetti disabili ivi compresa la certificazione dei soggetti con EES;

f) nominare i propri rappresentanti al *Gruppo di Lavoro Interistituzionale*, del presente accordo;

g) collaborare con le istituzioni scolastiche nell'elaborazione del *Piano Educativo Individualizzato*;

h) collaborare con le istituzioni scolastiche nella realizzazione di percorsi formativi del modello bio-psico-sociale ICF nei limiti delle risorse disponibili;

i) individuare, per tutti gli alunni in situazione di disabilità, la figura del "*referente del caso*" individuato come operatore dell'ASL che meglio conosce l'alunno disabile, con il compito di costituire un legame fra l'ASL, la Scuola, gli Asili Nido, gli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali e famiglia;

j) progressivamente, redigere la Diagnosi Funzionale/Profilo descrittivo di funzionamento, secondo i criteri del modello B.P.S. sulla base dell'I.C.F. dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;

k) attivare forme di *intervento integrato fra servizi* nella gestione delle problematiche della disabilità, costituendo una rete di connessione tra i propri Servizi al fine di rendere il più possibile coordinati e coerenti tra loro gli interventi a favore dei soggetti disabili. Favorire l'approntamento di

strumenti di gestione e formazione comuni, l'attivazione di banche dati accessibili ai diversi Servizi interni all'A.S.L., l'identificazione e la definizione di metodologie diagnostiche a d'approccio comuni. Garantire inoltre il corretto e adeguato passaggio di consegne tra un Servizio e l'altro in occasione di cambiamenti di referenza o di situazioni di vita del disabile. Inoltre, al raggiungimento della maggiore età, sarà regolarmente identificato un Servizio che si farà carico del disabile;

l) fornire alla famiglia la consulenza circa l'opportunità dell'impiego di vari **ausili**, definendo con chiarezza l'obiettivo riabilitativo raggiungibile. La fornitura e la riparazione degli ausili indicati dal Nomenclatore Tariffario, per ogni singolo individuo, saranno a carico dell'A.S.L. TO 4, secondo la regolamentazione vigente. L'onere per ulteriori ausili sarà invece di pertinenza della famiglia o di Enti o Agenzie sociali;

m) fornire protesi, ausili e presidi ai minori disabili, anche se non invalidi civili secondo la normativa vigente;

n) partecipare alla realizzazione di un progetto socio-riabilitativo individualizzato, anche nell'ambito della formazione professionale e degli inserimenti lavorativi, collaborando, unitamente agli altri soggetti istituzionalmente titolati, all'organizzazione e alla gestione dell'attività di orientamento post-obbligo;

o) collaborare con l'Autorità scolastica e l'Ente locale, ad *attività di formazione* rivolta al personale docente e non docente relativamente alle problematiche della disabilità, nei limiti delle risorse a disposizione, al fine di favorire l'integrazione degli alunni con disabilità e di permettere di meglio comprendere i problemi specifici dei singoli alunni disabili, dei loro compagni in relazione al fenomeno della disabilità e di acquisire sempre migliori competenze sul problema, nei limiti delle disponibilità e delle risorse a disposizione;

p) organizzare, congiuntamente agli Enti interessati *corsi di qualificazione* mirati all'impiego di personale ausiliario per favorire l'integrazione scolastica degli alunni disabili nei limiti delle risorse disponibili;

Per gli altri impegni assolti congiuntamente ad altri Enti si fa riferimento all'art. 5.

4.4. C.I.S.S.P. tra i Comuni di Leinì, San Benigno, Settimo T.se e Volpiano

Il C.I.S.S.P., nell'ambito delle proprie competenze e delle proprie disponibilità di bilancio si impegna a:

a) fornire alla persona disabile, alla sua famiglia e agli operatori dei servizi, le *informazioni* utili per accedere a tutte le agevolazioni, le prestazioni ed i servizi previsti dalla legislazione;

b) nominare i propri rappresentanti al *Gruppo di Lavoro Interistituzionale* del presente accordo;

c) collaborare alla realizzazione di *progetti educativi* ed assistenziali, valorizzando la centralità e le competenze della persona disabile e della sua famiglia;

d) garantire il funzionamento della UMVD per la valutazione dei progetti rivolti ai soggetti disabili ivi compresa la certificazione dei soggetti EES;

e) collaborare all'elaborazione del *Piano Educativo Individualizzato*, con le istituzioni scolastiche, attraverso i propri operatori e gli altri interlocutori del territorio;

f) fornire interventi di Assistenza Sociale, Assistenza Economica, Assistenza Domiciliare a favore della persona disabile e della sua famiglia, al fine di favorirne la *permanenza nel nucleo familiare*;

g) gestire gli *interventi educativi ed assistenziali* a sostegno dell'integrazione scolastica, progettando l'attività con le scuole, e gli interventi extrascolastici dei minori in età obbligo, d'intesa con l'ASL TO 4;

h) mettere a disposizione *attività diurne e laboratori territoriali* strutturati, con finalità educative, riabilitative, socializzanti e di sostegno alla famiglia, che, nella loro organizzazione, tengano conto

dei differenti livelli di attività personali e di partecipazione sociale (Centro Diurno, Progetto Ponte, Percorsi Educativi Occupazionali; Officina dei Mestieri);

i) mettere a disposizione il *gruppo appartamento* per persone adulte con disabilità media, al fine di promuoverne l'autonomia e l'inserimento sociale, anche verso percorsi di vera e propria autogestione e vita autonoma;

j) mettere a disposizione delle persone disabili adulte il *Servizio di Mediazione al lavoro*, che promuove percorsi di inserimento lavorativo ai sensi della L.68/99, in collaborazione con la Provincia di Torino e il Centro per l'Impiego, anche nell'ambito del Programma Operativo Provinciale;

k) reperire disponibilità di posti presso *strutture residenziali* per l'inserimento di persone disabili in condizioni di gravità;

l) promuovere il reperimento di *famiglie affidatarie*, idonee all'accoglienza di persone disabili, qualora la famiglia di origine non sia in grado, anche temporaneamente, di provvedere alla loro cura, garantendo ai nuclei affidatari adeguati supporti professionali ed economici;

m) sostenere ogni iniziativa volta a *prevenire l'istituzionalizzazione* o a favorire la deistituzionalizzazione;

n) elaborare e realizzare progetti coordinati, finanziabili a livello regionale (L. 104/92, L. 162/98), nazionale ed europeo, in coerenza con il *Piano di Zona*, garantendo le opportune forme di partecipazione e coinvolgimento;

o) garantire, compatibilmente con le risorse di personale disponibili, la partecipazione dei propri operatori all'attività delle seguenti commissioni:

1) Commissione per l'accertamento dello stato di disabilità ai sensi dell'art. 4 della L. 104/92 (ASL);

2) Gruppo di supporto al Comitato Tecnico provinciale ex L. 68/99 (Centro per l'Impiego);

p) promuovere e gestire progetti di *Servizio Civile Nazionale Volontario*;

q) promuovere, coordinare e mettere a disposizione le *competenze tecniche* dei propri operatori a supporto di eventuali iniziative di formazione;

r) assicurare d'intesa e su richiesta dell'U.M., gli interventi educativi nei confronti degli allievi in situazione di handicap *sensoriale* attraverso i trasferimenti provenienti dalla Regione definiti attraverso apposite convenzioni. L'intervento di tale personale non può intendersi sostitutivo ma integrativo a quello svolto dal personale docente di sostegno;

s) Coordinare la gestione del Punto Informativo per i disabili, sito sul territorio di Settimo Torinese, previsto all'interno del Piano di Zona Locale, in collaborazione con le Associazioni del territorio (l'accesso al servizio è aperto ai tecnici ed agli utenti di tutti i comuni firmatari).

Per gli impegni assolti insieme ad altri Enti si fa riferimento all'art. 5.

4.5. COMUNI FIRMATARI

I Comuni si impegnano, nell'ambito delle proprie competenze e delle proprie disponibilità di bilancio, a partecipare all'attuazione del piano educativo individualizzato per garantire la realizzazione del diritto allo studio di ciascun soggetto disabile, in particolare con le seguenti azioni:

a) nominare i propri rappresentanti al *Gruppo di Lavoro Interistituzionale* del presente accordo;

b) destinare i *fondi dell'assistenza scolastica* (L. R. 28/2007) alle scuole del territorio anche tenendo conto degli alunni in situazioni di disabilità iscritti;

c) adeguare gli edifici scolastici eliminando progressivamente le *barriere architettoniche* secondo il relativo Piano comunale tramite progetti specifici e richieste di finanziamento allo Stato (L. 118/71, art. 27; D.P.R. 384/78; L. 41/86; D.M.LL.PP. 14/06/89 n. 236);

- d) inserire nei capitolati e nelle convenzioni la clausola di responsabilità dei progettisti, dei direttori - lavori, dei collaudatori e delle imprese, per la realizzazione di opere difformi dalle leggi in materia di barriere architettoniche;
- e) collaborare, se necessario, con le istituzioni scolastiche nell'elaborazione del Piano Educativo Individualizzato con gli altri operatori del territorio;
- f) garantire il *trasporto* agli alunni che frequentano la scuola dell'obbligo secondo i criteri descritti di seguito e al punto 4.5, salvo diversa indicazione o su progetto concordato all'interno del gruppo di lavoro interistituzionale.
- g) su richiesta del gruppo tecnico, i Comuni provvedono, nelle forme ritenute più idonee alla propria organizzazione ed al territorio, a *favorire la mobilità* dei disabili che frequentano la scuola d'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado più vicina all'abitazione. Per quanto attiene al trasporto degli allievi iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, coordina con la Provincia, con il CISSP e con le scuole stesse, gli interventi secondo le indicazioni descritte nel successivo punto 4.5, coordinando le risorse con i territori circostanti ed il territorio sede dell'istituto o della scuola scelti. La Provincia di Torino definirà con il piano annuale l'eventuale definizione del contributo a sostegno delle spese sostenute per le spese in merito al trasporto specifico degli allievi con disabilità. Inoltre, la Provincia di Torino, in applicazione della l. r. 1/2000, rilascia ai disabili con invalidità superiore al 70% una tessera gratuita su tutta la rete di trasporti urbani, interurbani e linee ferroviarie regionali. E' prevista la gratuità del viaggio anche per l'accompagnatore nei casi di cecità assoluta o invalidità al 100%. Laddove è possibile va privilegiato tale servizio quando inserito in percorsi di autonomia ed in base al progetto concordato;
- h) fornire nelle scuole di competenza, qualora le risorse non siano presenti nei poli scolastici e nell'ambito delle risorse disponibili, *attrezzature, sussidi didattici ed ausili individuali* idonei ad assicurare l'efficacia del processo formativo degli alunni in situazioni di handicap, su segnalazione del referente del caso, d'intesa con il gruppo tecnico di cui al punto 3.3., eventualmente anche tramite gestione dei fondi regionali specifici, ad eccezione dei casi di competenza dell'Ente Provincia o del Servizio Sanitario. Le dotazioni seguiranno l'allievo nel corso dell'iter scolastico e verranno utilizzati per altri disabili, quando non più necessari. Per quanto riguarda gli ausili riabilitativi si rimanda al punto 4.2.);
- i) garantire il diritto del bambino disabile di accedere, in via prioritaria e nell'ambito di un progetto di intervento a valenza terapeutico-riabilitativa, agli *asili nido* e i *servizi educativi comunali*. I Comuni provvedono inoltre all'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli stessi in base alle esigenze dei minori suddetti predisponendo, la dove è possibile, una maggiore attribuzione di personale o una diminuzione del rapporto numerico in accordo con l'U.M.D.V.;
- j) assicurare la partecipazione del personale educativo degli asili nido ad incontri di analisi e di verifica dei singoli casi con gli operatori sociali e sanitari che li hanno in carico, promuovendone altresì la formazione ed autorizzando la partecipazione agli incontri propedeutici al passaggio alla scuola di ordine successivo;
- k) per ogni minore segnalato e nel caso di passaggio ad altro servizio o scuola. redigere una relazione osservativa. Tale relazione dovrà contenere gli elementi per la redazione del P.E.I. e dovrà essere consegnata in apposito incontro;
- l) inserire nel capitolato per l'appalto del servizio "*refezione*" richiesta di specifica fornitura di diete particolari, ove necessario, e di dotazione degli accessori eventualmente utili a rendere fruibile il pasto;
- m) garantire la partecipazione dei bambini disabili alle *attività estive*, prioritariamente presso i Comuni di residenza, ovvero presso quelli individuati nel progetto educativo individuale preventivamente concordati;

- n) collaborare con le altre istituzioni, nell'ottica della *continuità educativa* e didattica fra i diversi gradi di scuola, anche garantendo l'uso di spazi, servizi, impianti sportivi e offrendo opportunità sociali, culturali, sportive extra scolastiche pienamente fruibili;
- o) facilitare la partecipazione delle persone con disabilità alle *attività sportive* fisico-motorio-ricreative rivolte alla generalità dei cittadini;
- p) garantire una reale e qualificata *integrazione tra servizi* comunali, servizi sanitari e socio assistenziali, nell'ambito delle più complessive politiche sociali che connotano il territorio;
- q) coordinare progetti per minori in uscita dalle scuole del territorio, previa costruzione della condivisione del progetto, ed inviare le richieste di finanziamento alla Provincia
- r) promuovere l'attivazione di progetti di Servizio Civile Volontario Nazionale nell'ambito dei servizi per i disabili

Per gli impegni assolti congiuntamente con gli altri Enti si fa riferimento all'art. 5.

4.6. PROVINCIA DI TORINO

Nell'ambito delle proprie competenze si impegna a:

a) Predisporre il *piano provinciale annuale* previsto dalla L.R. 28/2007 per quanto attiene l'integrazione scolastica degli allievi disabili e con E.E.S. secondo le direttive ed i fondi determinati nel piano triennale redatto dalla Regione Piemonte. In prima attuazione il piano triennale è stato redatto per il triennio 2009/2011.

Specificamente il piano provinciale deve prevedere:

- 1) finanziamenti ai comuni riguardanti il rimborso per una quota percentuale, da quantificare annualmente dei costi di traduzione in *braille* o di ingrandimento per studenti ipovedenti frequentanti istituti scolastici di ogni ordine e grado o corsi di formazione professionale rientranti nel percorso di assolvimento dell'obbligo scolastico;
- 2) finanziamenti ai comuni, singoli o associati, a rimborso parziale dei costi di *assistenza scolastica degli allievi con certificazione di disabilità e/o EES* frequentanti la *scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado*. La percentuale verrà definita annualmente nel piano provinciale, verificando i finanziamenti trasferiti dalla Regione Piemonte. Tale percentuale di rimborso del costo sarà maggiorata se l'attività verrà svolta in forma associata corrispondente al territorio oggetto del presente accordo ed il finanziamento verrà erogato all'ente che organizza il servizio di assistenza specialistica nel tempo scuola;
- 3) una somma da trasferire ai comuni, da definire nel piano provinciale di attuazione della legge 28/2007, quale *rimborso parziale dei costi sostenuti per il trasporto scolastico* degli allievi disabili nel percorso casa – scuola e ritorno, frequentanti gli ordini scolastici di cui al comma precedente;
- 4) per quanto attiene alle scuole secondarie di secondo grado la Provincia provvederà ad assegnare i fondi direttamente agli istituti scolastici previa valutazione della documentazione sanitaria e pedagogica dei singoli allievi. Qualora i Comuni, in forma associata, provvedessero all'intervento anche per gli allievi frequentanti gli istituti secondari di secondo grado, la Provincia al rimborso dei costi sostenuti per tale attività, con esclusione dei disabili solo sensoriali per i quali la legge regionale n. 1/2004 ha posto i finanziamenti in capo ai comuni. L'attività deve essere preventivamente concordata con la Provincia. Se vi fosse l'attivazione di una commissione mista sulle valutazioni dei casi, tale gruppo di lavoro sostituirebbe il preventivo assenso. Il rimborso avverrà, nella norma, per il completamento del percorso scolastico superiore entro il 18° anno di età o fino alla conclusione del percorso intrapreso. Qualora vi fossero sufficienti disponibilità finanziarie si potranno prendere in considerazione reiterazioni di percorsi scolastici del secondo ciclo di istruzione.

5) il rimborso dei costi sostenuti dai comuni, singoli o associati, per la gestione diretta che indiretta, previo preventivo accordo tra enti, del trasporto specifico per gli allievi disabili frequentanti corsi di istruzione e formazione di secondo grado fino al 18° anno o all'ultimazione del percorso scolastico o formativo intrapreso.

b) eliminare le *barriere architettoniche* nelle scuole secondarie di 2° grado di propria competenza;

c) Promuovere *iniziative complementari e sussidiarie* all'attività educativa e assistenziale nelle scuole secondarie di secondo grado di propria competenza, qualora vi siano risorse finanziarie, tramite il sostegno organizzativo e finanziario di progetti integrati elaborati dalle istituzioni scolastiche, anche in forma associata, in collaborazione con agenzie formative e del terziario sociale, finalizzati:

- all'accoglienza in ingresso dell'allievo disabile, in correlazione con i progetti di continuità previsti dalla C.M. del Ministero della Pubblica Istruzione n. 1/1988;

- ad interventi integrativi a sostegno del percorso didattico dello studente, anche al fine di rendere possibile l'eventuale certificazione finale di tipo ordinario del percorso di studio intrapreso;

- a sviluppare azioni che aiutino lo studente disabile all'inserimento in percorsi universitari, lavorativi e/o integrativi della formazione acquisita o nei servizi socio assistenziali, anche con attivazione di tirocini in formazione da effettuarsi in modo integrato, coinvolgendo il locale Centro per l'impiego, durante lo svolgimento del triennio finale del percorso scolastico;

d) fornire *arredi scolastici* idonei agli istituti secondari di secondo grado statali;

e) riorganizzare il *trasporto pubblico* rendendolo idoneo anche al trasporto di cittadini disabili entro il limite delle competenze stabilite dalla Legge 19/11/1997 n. 422 e della Legge regionale 04/01/2000 n. 1;

f) collaborare con gli altri enti nella progettazione ed attuazione di percorsi di *formazione* comune del personale addetto all'integrazione degli studenti disabili;

g) emanare appositi bandi finalizzati all'affidamento delle *azioni formative*, coerenti con gli atti di indirizzo forniti dalla Regione Piemonte, che individuino progetti formativi per i disabili intellettivi con età inferiore ai diciotto anni e percorsi formativi per disabili ultradiciottenni non immediatamente occupabili;

h) assicurare, nel contesto di detti bandi, idonee iniziative di *orientamento scolastico* di concerto con le istituzioni scolastiche, le agenzie del territorio, le famiglie, i servizi socio assistenziali del territorio e gli enti locali onde sviluppare le effettive potenzialità degli allievi disabili onde predisporre una individuazione corretta dei corsi dove inserirli e nell'ottica di un progetto di vita anche al fine di un corretto inserimento lavorativo.

Per gli impegni assunti insieme ad altri Enti si fa riferimento all'articolo 5.

4.7. AGENZIE FORMATIVE TERRITORIALI

Il C.S.F. Enaip Don Paviolo di Settimo e il CNOS-FAP di San Benigno offrono occasioni formative per ragazzi portatori di handicap attraverso:

Il PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE P.O.R. per il periodo 2007-2013 prevede un'articolazione in Assi, Obiettivi specifici, Attività e Azioni, in particolare la Direttiva Regionale sulle Attività di FP fa riferimento all'Asse III "Inclusione sociale" ed all'Asse IV "Capitale Umano".

Gli interventi riferiti all'Asse III "Inclusione sociale", sono finalizzati a incentivare l'inserimento lavorativo di gruppi svantaggiati, a favorire un innalzamento del livello di occupabilità accompagnato da un'accresciuta disponibilità di strumenti impiegabili per l'esercizio del diritto di cittadinanza attiva. È prevista pertanto l'attivazione di percorsi formativi, dedicati o di sostegno

all'inserimento nelle azioni ordinarie, caratterizzati da un forte orientamento alla finalizzazione occupazionale ed associati alle necessarie azioni di counselling, motivazione e rimotivazione.

Tali percorsi formativi, unitamente a brevi interventi di adeguamento delle competenze, sono attuati mediante dispositivi che ne assicurano la flessibilità in termini di durata, tempi e modalità di accesso da parte dei soggetti preposti alla formazione e sono coordinati con gli interventi sviluppati dai servizi socio sanitari e dai Centri per l'Impiego.

Le nuove attività riferite a questa azione sono destinate sia a disabili sensoriali, sia ad invalidi civili collocabili ai sensi della L 68/1999, sia a disabili psichiatrici o psichici; questi ultimi devono risultare con handicap intellettuale medio e medio-gravi in possesso dei necessari prerequisiti e sufficienti capacità residue per sostenere le attività professionali previste dai diversi percorsi.

Tutti gli interventi prevedono sempre la duplice valenza educativa e di finalizzazione occupazionale.

Lo scopo di quest'ultimo è quello di educare e formare la persona con handicap perché possa, in dignità, essere protagonista della propria vita e del proprio eventuale inserimento lavorativo.

Si reputa fondamentale la collaborazione tra le istituzioni scolastiche, le strutture socio assistenziali e i centri per l'impiego del territorio per operare un orientamento ed una selezione idonea a valutare le effettive potenzialità di questi allievi e definire percorsi formativi coerenti allo sviluppo delle loro capacità lavorative.

L'impianto metodologico degli interventi formativi parte dalle individuazione e dalla valorizzazione delle capacità residue del soggetto e tende ad una sua collocazione lavorativa nella logica "dell'uomo giusto al posto giusto".

Importanza fondamentale viene data dall'acquisizione delle abilità sociali e trasversali per le quali è previsto uno specifico training dopo una fase iniziale di tipo valutativo/diagnostico ed alla esperienza dello stage in situazione lavorativa reale (in cui fondamentale è il lavoro del tutor).

In tutti i percorsi formativi è prevista la certificazione finale del raggiungimento di standard minimi di conoscenze e competenze professionali (frequenza con profitto e/o qualifica nei corsi integrati) oppure la definizione di conoscenze e capacità acquisite in relazione ai possibili sbocchi professionali (Attestato di frequenza relativamente ai corsi prelaborativi).

SOSTEGNO ALL'INTEGRAZIONE

Integrazioni di allievi con disabilità di età compresa tra i 14 e i 18 anni nei corsi di qualifica afferenti al Bando Provinciale "Obbligo d'Istruzione- Diritto Doveri":

- Corsi triennali, validi, oltre che per l'assolvimento dell'obbligo formativo, anche per l'assolvimento dell'obbligo scolastico. Questi corsi, di 1050 ore annue, sono rivolti a giovani in uscita dalla scuola secondaria di 1° grado (min. 14 anni)
- Corsi biennali, (1050 ore il 1° anno, 1200 ore il 2°) validi al fine dell'assolvimento dell'obbligo formativo, per giovani che abbiano frequentato almeno un anno di scuola superiore, o giovani in possesso di crediti formativi acquisiti in esperienze diverse (lavoro, percorso destrutturato, ecc..)

In questi corsi è possibile l'inserimento di allievi disabili, in un numero max. di 3 per classe. Devono essere allievi con disabilità lievi, certificati ai sensi della L. 104/92 (con Diagnosi Funzionale), che posseggono capacità tali da poter frequentare normalmente le lezioni (comprese quelle in laboratorio) e i momenti di stage in azienda richiesti dai curricula formativi. E' previsto un sostegno individuale (svolto da formatori competenti), che è pari a 1/6 delle ore corso (da 175 a 200 ore annue). Il sostegno viene erogato in base a un P.F.I., Progetto Formativo Individualizzato, che viene obbligatoriamente stilato ogni anno per ogni singolo allievo disabile da parte del team di insegnanti che si occupa di lui.

La valutazione è ordinaria, per cui al termine dei corsi gli allievi disabili, come i normodotati, sostengono delle prove finali standard, in base alle quali ottengono o la "Qualifica Professionale" o un "Attestato delle competenze acquisite".

CORSI PRELAVORATIVI

per allievi di almeno 16 anni, rivolti prioritariamente a portatori di handicap intellettuale medio, medio-grave, preferibilmente in uscita dalla Scuola Secondaria di II° grado.

Si tratta di corsi biennali (600 + 600 ore, comprensive di laboratori e stage in ambiente di lavoro) con possibili ingressi su base annuale, previa valutazione mediante il riconoscimento dei crediti in ingresso, senza indirizzo, con compiti di orientamento professionale e prima valutazione delle capacità lavorative residue.

Progettati in modo tale da renderli fruibili durante tutto il periodo dell'anno formativo, prevedono momenti di attività comuni, formazione in laboratorio, tirocinio in ambiente reale di lavoro. Si realizzano, come tutti i corsi specifici, all'interno dei normali CFP (Centri di Formazione Professionale) dove si svolgono anche attività integrative con tutti gli altri allievi. I gruppi classe sono mediamente di 5-8 allievi.

I corsi prelaborativi rilasciano un "Attestato delle competenze acquisite" che esplica effetti ai sensi dell'art. 17 L. 104/92 ai fini del collocamento obbligatorio.

CORSI FAL (FORMAZIONE AL LAVORO)

per disabili ultradiciottenni collocabili al lavoro ai sensi della L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). Si tratta di corsi annuali con indirizzo (aiutante di segreteria, aiutante magazziniere, aiutante giardiniere, aiutante alla vendita grande distribuzione, aiutante meccanico, ecc.) e con stage in azienda pari al 30-50% delle ore corso. Vi sono due tipi di FAL:

- a) durata tra le 200 e le 300 ore ("FAL brevi", per invalidi civili e del lavoro);
- b) durata tra le 400 e le 800 ore (per disabili intellettivi).

Sono finalizzati a far acquisire agli allievi competenze lavorative specifiche spendibili sul mercato del lavoro locale. Vengono realizzati (in particolare i FAL brevi) in raccordo con i Centri per l'Impiego (CPI) con cui si individuano:

- l'indirizzo corsuale in base alle richieste delle imprese
- gli allievi tra i disabili iscritti al Collocamento Mirato
- le aziende sede degli stage tra quelle soggette agli obblighi di assunzione previsti dalla L. 68/99 (per favorire la finalizzazione occupazionale)

I gruppi classe sono mediamente di 5-8 allievi.

I corsi FAL rilasciano un "Attestato delle competenze acquisite" che esplica effetti ai sensi dell'art. 17 L. 104/92 ai fini del collocamento obbligatorio.

ARTICOLO 5 – COMPETENZE ASSOLTE CONGIUNTAMENTE DA ALCUNI O TUTTI GLI ENTI FIRMATARI

a) Gli Enti firmatari che ne abbiano competenza si impegnano a *partecipare ai gruppi di lavoro* previsti all'art. 3;

b) Gli Enti firmatari che ne abbiano competenza si impegnano a verificare, al momento dell'assegnazione delle risorse di personale, la *congruenza* e la non sovrapposizione delle risorse stesse.

c) Gli Enti firmatari che ne abbiano competenza si impegnano a collaborare in tutte le iniziative volte a orientare dal punto di vista formativo, lavorativo, assistenziale, il "*progetto di vita*" del soggetto disabile. A tale scopo promuovono iniziative coordinate di orientamento scolastico finalizzate all'individuazione dei percorsi più consoni per ciascun alunno, valorizzando contestualmente il ruolo della famiglia.

d) La Scuola, l'ASL e il gli Enti gestori dei servizi socio assistenziali costituiscono i Gruppi per l'elaborazione del *Profilo descrittivo di Funzionamento della persona e Progetto Multidisciplinare* DGR 34-13176/2010 a partire dall'anno scolastico 2013/2014. Il Profilo Descrittivo di Funzionamento della persona e Progetto Multidisciplinare viene compilato all'ingresso nella scuola

dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. Il profilo consente, dopo un primo momento di osservazione, la descrizione puntuale dei bisogni, delle risorse, delle potenzialità e dei problemi dell'alunno, nonché delle strategie da attivare. Potrà inoltre essere aggiornato ogni volta che il gruppo tecnico lo reputi necessario.

e) La Scuola l'ASL e il gli Enti gestori dei servizi socio assistenziali costituiscono il Gruppo per l'elaborazione del *P.E.I.* (Gruppo Tecnico), previsto dall'art. 5 del D.P.R. 24.2.1994, formato dal personale insegnante curriculare e di sostegno, dal Capo di Istituto, dalla famiglia o dagli esercenti la potestà parentale, dagli operatori socio sanitari. Il Gruppo Tecnico si riunisce con una frequenza concordata tra le parti coinvolte, al fine di provvedere alle verifiche e agli aggiornamenti che si rendano opportuni in base alle necessità delle specifiche situazioni; indicativamente, la prima riunione potrà essere fissata nel primo quadrimestre di frequenza scolastica.

f) In qualunque periodo dell'anno scolastico il *Gruppo Tecnico* si riunirà, su segnalazione della Scuola, per la programmazione dell'integrazione di alunni disabili provenienti da altre Scuole, per trasferimento o altro motivo.

g) A fronte di specifici e qualificati *progetti*, riconosciuti dalle parti come tali, gli Enti firmatari si impegnano a favorire le condizioni per la loro realizzazione.

h) Tutti gli Enti firmatari si adoperano per assicurare e facilitare, in base a Progetti Individuali, la *frequenza dei disabili* in ogni ordine di scuola e ai corsi di formazione professionale, anche al di fuori dei territori comunali.

i) Gli Enti firmatari che ne abbiano competenza si impegnano ad organizzare corsi di *aggiornamento* comune per il personale delle Scuole, dell'ASL e degli Enti Locali impegnati in Piani educativi individualizzati.

j) Gli Enti firmatari si impegnano a distinguere gli specifici *interventi nel settore della disabilità*, che sono materia propria dell'accordo, da quelli rivolti agli stati di disagio, avendo cura di indirizzare questi ultimi ai servizi competenti, al fine di attivare opportuni percorsi.

k) Gli Enti firmatari si impegnano a garantire interventi fra loro integrati e coordinati e ad organizzare l'attività educativa secondo criteri di *continuità e di flessibilità*, in relazione alla programmazione individualizzata;

l) Gli enti firmatari si impegnano a favorire, in sinergia, il passaggio delle *informazioni* agli operatori dei propri servizi ed alle famiglie al fine di favorire parità di accesso a tutte le agevolazioni, le prestazioni e i servizi previsti dalla legislazione, attraverso i propri funzionari o attraverso specifici sportelli informativi (Informahandicap Settimo e C.I.D).

ARTICOLO 6 – RISORSE

Gli enti firmatari del presente Accordo, per gli interventi di rispettiva competenza provvederanno, attraverso le risorse disponibili che di anno in anno saranno specificatamente stanziare in bilancio.

Gli stessi enti provvederanno inoltre alla realizzazione di quanto stabilito nel presente Accordo attraverso la messa a disposizione delle risorse umane necessarie.

ARTICOLO 7 – COLLEGIO DI VIGILANZA

Sarà costituito, ai sensi del D. L.vo 267/00, art. 34, comma 7, il Collegio di Vigilanza. Tale Collegio ha la stessa durata dell'Accordo e sarà composto dal Sindaco del Comune di Settimo T.se , o suo delegato in qualità di Presidente, nonché da un rappresentante degli Enti firmatari:

Compiti del Collegio di Vigilanza sono:

s) controllare gli adempimenti previsti a carico delle singole parti: il controllo si esplica sotto il profilo giuridico, dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi considerati;

t) relazionare annualmente alle Amministrazioni firmatarie sullo stato di attuazione del presente Accordo;

u) esercitare poteri sostitutivi nei confronti di parti inadempienti, previa diffida scritta, adottando i provvedimenti cui la parte inadempiente si è obbligata, quando questi siano dovuti;
Si riunisce su richiesta o segnalazione di uno dei firmatari o di uno dei beneficiari del presente accordo.

Le valutazioni del Collegio di Vigilanza, sull'attuazione dell'accordo, sono rimesse al Presidente della Giunta regionale del Piemonte ed al Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale di Torino di cui all'art. 15, L 104/92, ai fini dell'esercizio dei rispettivi poteri di verifica.

ARTICOLO 8 – DURATA DEL PRESENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Il presente accordo ha validità per tre anni dalla data della sua sottoscrizione. Nel corso del triennio è soggetto a revisioni, modifiche o revoche che eventualmente dovessero rendersi necessarie per sopravvenienza di norme di legge, regolamentari o di indirizzo.

ARTICOLO 9 – PUBBLICITÀ DEL PRESENTE ACCORDO

I firmatari del presente accordo:

- provvedono alla pubblicizzazione immediata al fine di favorirne l'utilizzazione da parte degli aventi diritto.
- si impegnano a dare comunicazione di quanto sottoscritto a tutti coloro che sono coinvolti siano essi pubblici uffici o privati cittadini.

Il presente accordo, dopo la sua sottoscrizione da parte degli Enti coinvolti, verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

APPENDICE

1) ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

- Accordo: il presente Accordo di Programma;
- ASL: Azienda Sanitaria Locale;
- ATA: personale ausiliario, tecnico e amministrativo della scuola
- CAD: Centro addestramento disabili;
- CISSP Consorzio Intercomunale Servizi Sociali alla Persona
- CCNL: contratto collettivo nazionale di lavoro;
- CR 11/SAP: circolare regionale 11;
- CST: Centro socio terapeutico;
- D.Lgs: Decreto legislativo;
- D.M.LL.PP: Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici;
- DM: Decreto Ministeriale
- DPR: decreto del Presidente della Repubblica;
- DRG del MIUR: Direzione Regionale del Ministero Istruzione Università e Ricerca;
- Ex lege: ai sensi della legge;
- GLIP: Gruppo Interistituzionale Provinciale
- L.: legge
- L.R.: Legge regionale;
- MIUR: Ministero Istruzione Università e Ricerca;
- PEI: piano educativo individualizzato
- PFI: piano formativo individualizzato
- POF: Piano dell'offerta formativa;
- I.C.F: International Classification of functioning, Health and Disability:
Nuovo sistema per la classificazione della disabilità riconosciuto da 191 paesi la novità sta nel fatto che non classifica la disabilità ma lo specifico funzionamento dell'individuo;
- UMVD Unità Multidisciplinare di valutazione Disabilità;
- U.S.T. Ufficio Scolastico Territoriale.